

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei il mese di marzo il giorno ventisette.

27 marzo 2026

In Firenze presso il mio studio sito in Via Masaccio n. 187.

Davanti a me **Avv. Lorenzo Vergassola Notaio in Firenze**iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato
è comparsa**De Ranieri Lucia**, nata a Firenze il 7 dicembre 1976, codice fiscale DRN LCU 76T47 D612G, cittadina italiana, domiciliata per la carica presso la sede di cui *infra*, nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea dei soci (e del Consiglio Direttivo) dell'associazione non riconosciuta**"Firenze in Rosa Onlus"**

con sede legale a Firenze in Via Giosuè Carducci n. 20, codice fiscale 94257720485, partita iva 06804750484, iscritta nel Registro delle Onlus al n. 15.862.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è qui riunita, in forma totalitaria, l'assemblea dei soci della predetta associazione non riconosciuta per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) approvazione delle modifiche statutarie ai fini dell'iscrizione quale ente del terzo settore nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

2) delibere inerenti e conseguenti;

e mi invita a far constare mediante pubblico verbale le risultanze che la stessa andrà ad assumere. Io Notaio, aderendo alla richiesta, do atto di quanto segue:

Costituzione dell'assemblea

Assume la presidenza, ai sensi di legge e di statuto, la costituita De Ranieri Lucia, la quale dichiara aperta l'assemblea alle ore quattordici e minuti dieci e accerta e constata che: --- l'assemblea non è stata regolarmente convocata; --- sono intervenuti tutti i soci, personalmente o per delega, come segue: - De Ranieri Lucia sopra identificata, sia in proprio sia in rappresentanza della socia Nenci Romina Simona, nata a Cecina il 3 marzo 1974, codice fiscale NNC RNS 74C43 C415Z, cittadina italiana, *giusta* delega del 26 marzo 2026, già acquisita agli atti dell'associazione; - Brandigi Fulvio, nato a Firenze il 7 novembre 1969, BRN FLV 69S07 D612O, cittadino italiano; - Piccardi Alessandro, nato a Firenze il 5 agosto 1963, codice fiscale PCC LSN 63M45 D612P, cittadino italiano, sia in proprio sia in rappresentanza del socio Salvatore Alessandro, nato a La Spezia il 12 luglio 1978, codice fiscale SLV LSN 78L12 E463A, cittadino italiano, *giusta* delega del 26 marzo 2026, già acquisita agli atti dell'associazione; --- è presente l'intero Consiglio Direttivo nella persona della medesima De Ranieri Lucia quale Presidente, Piccardi Alessandro quale Vice-Presidente, Salvatore Alessandro quale Segretario in forza della già richiamata e allegata delega, Brandigi Fulvio quale Tesoriere e Nenci Romina Simona quale Consigliere; --- l'associazione non ha organo di controllo; -- - si è accertato dell'identità e legittimazione dei presenti; --- sono intervenuti tutti i soci aventi diritto al voto nonché l'intero Consiglio Direttivo e tutti si dichiarano sufficientemente informati e non si oppongono alla trattazione, dunque l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria e può discutere e deliberare sul detto ordine del giorno. La Presidente inizia la discussione.

TrattazioneRegistrato a
Firenze
il 30/03/2026
n° 12261
Serie 1T

La Presidente illustra ai presenti le motivazioni che suggeriscono l'opportunità di iscrivere l'Associazione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), mantenendo l'assenza del riconoscimento, approvando il testo dello statuto sotto allegato, che viene letto a tutti i partecipanti ai lavori assembleari.

Votazione

Non essendovi altro da proporre, l'assemblea, con il voto favorevole dell'unanimità dei soci aventi diritto, espresso per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dalla medesima Presidente,

Delibera

1) di approvare integralmente il nuovo statuto, che si allega sotto la lettera "A";

2) di incaricare il rappresentante legale *pro tempore* al deposito del testo dello statuto sopra approvato presso il Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) e di attribuire al medesimo mandato per l'adempimento di tutte le pratiche e formalità occorrenti, anche con il potere di apportare le variazioni allo statuto che si rendessero necessarie, per l'esecuzione della sopra assunta delibera.

Scioglimento dell'assemblea

La Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore quindici e minuti venti.

Spese

Le spese, inerenti a conseguenti al presente atto, sono a carico dell'associazione.

Chiusa

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale, unitamente a quanto allegato, ho dato lettura alla comparente che lo dichiara conforme alla sua volontà.

Scritto, in parte da persona di mia fiducia mediante videoscrittura nonché in parte da me Notaio completato a mano, su un foglio per quattro pagine.

Si sottoscrive alle ore quindici e minuti quaranta.

F.to Lucia De Ranieri

F.to Lorenzo Vergassola Notaio - impronta del sigillo

STATUTO ASSOCIAZIONE

"FIRENZE IN ROSA ETS"

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione senza scopo di lucro denominata **"FIRENZE IN ROSA Ets"** (d'ora in avanti **l'Associazione**).

Art. 2 - SEDE - DURATA

1. L'Associazione ha sede in Firenze. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
2. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - FINALITÀ - ATTIVITÀ

1. L'Associazione non ha finalità di lucro e pertanto non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione:
 - la solidarietà, la promozione sociale, culturale e civile delle persone e in particolare di quelle che hanno vissuto l'esperienza del tumore al seno, tramite l'organizzazione di eventi sportivi e socio culturali;
 - la corretta informazione e l'educazione alla salute e alla prevenzione oncologica, anche attraverso la collaborazione con amministrazioni, istituzioni enti e organismi nazionali, regionali e provinciali che operano nell'ambito socio-sanitario, ambientale e della prevenzione oncologica e della riabilitazione e comunque con ogni e qualunque altro organismo operante nel tessuto sociale nazionale;
 - le campagne di sensibilizzazione rivolte alle persone e agli organismi pubblici, convenzionati e privati, che operano nell'ambito socio-sanitario e ambientale;
 - le iniziative di formazione e di educazione alla prevenzione oncologica;
 - la partecipazione dei cittadini e delle diverse componenti sociali alle attività praticate;
 - la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
 - la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
 - l'impegno nel volontariato civile e solidale;
 - la tutela del diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità;
 - la non discriminazione a causa dell'età o per qualsiasi altra causa;
 - la ricerca di nuove opportunità di solidarietà rivolta alle nuove

- generazioni;
- l'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali;
 - le attività volte a promuovere e garantire la parità di genere;
 - l'attenzione ai giovani e all'invecchiamento attivo.
2. Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi per oggetto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore:
- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al predetto articolo (lett. i);
 - la ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
 - l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);
 - l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t).
3. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività e iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
4. L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto a esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile.
5. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

Art. 4 - SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione coloro che ne condividano le finalità, che si impegnino a realizzarle e che, pertanto, si riconoscano e accettino il presente Statuto.
2. È espressamente escluso ogni limite temporale sia operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Art. 5 - REQUISITI E MODALITÀ DI ADESIONE

1. Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto e intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.
2. A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e

doveri.

3. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 (trenta) giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.
4. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa e all'iscrizione nel libro soci.
5. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, per poi rilasciare la tessera sociale, dopo che gli stessi hanno già versato la quota associativa.
6. Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione e al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.
7. All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI

1. I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e di utilizzo delle strutture dell'Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché, se maggiore d'età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.
2. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 7 - DOVERI DEI SOCI

1. I soci sono tenuti:
 - a) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

- b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- c) a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

Art. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI

1. La qualifica di socio si perde per decesso, recesso, anche senza giusta causa, nonché per esclusione determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.
2. Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale.
3. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, in tema di esclusione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - richiamo scritto;
 - inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore a un anno;
 - inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.
4. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 (dieci) giorni, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.
5. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 (sei) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica esclusione del socio senza necessità di alcuna formalità.
6. Lo scioglimento unilaterale del rapporto associativo non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.
7. Il recesso e l'esclusione del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 9 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.
3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.
4. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro i termini di legge.

5. L'Associazione potrà redigere il bilancio di esercizio nella forma del rendiconto per cassa nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
6. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo (ove nominato);
 - e) il Collegio dei Probiviri (ove nominato).

Art. 13 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono.
2. L'assemblea è convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% (dieci per cento) dei soci in regola col il pagamento della quota associativa annuale.

3. L'assemblea è validamente costituita, in ogni caso, in forma totalitaria, allorché intervengano tutti i soci aventi diritto al voto e tutti i componenti dell'organo di amministrazione e, se nominati, dell'organo di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
4. È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.
5. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.
6. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile un'ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.
7. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.
8. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci e in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino a un massimo di due soci.
9. La partecipazione alla riunione può avvenire, esclusivamente o in parte, in videoconferenza e deve garantire il rispetto del metodo collegiale, il principio di buona fede e la parità di trattamento, affinché: i) gli interessati possano efficacemente intervenire, partecipare attivamente e passivamente alla discussione nonché esercitare il diritto di voto; ii) il presidente possa accertarne l'identità e la legittimazione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; iii) il soggetto verbalizzante possa percepire adeguatamente gli eventi assembleari.
10. L'assemblea è materialmente convocata dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso il domicilio risultante al Libro Soci o tramite posta elettronica certificata ovvero con ogni altro strumento idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta trasmissione (la posta elettronica ordinaria è strumento idoneo ove segua la risposta del

destinatario che confermi l'avvenuta ricezione), almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno cinque giorni dalla prima convocazione.

11. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.
12. L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.
13. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o dal presente statuto nei limiti di legge.
14. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto un verbale, a cura del Segretario, che lo sottoscrive insieme al Presidente, per poi trascriverlo sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 14 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
 - b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
 - c) approva i regolamenti interni;
 - d) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
 - e) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - f) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
 - g) nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
 - h) delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne nomina i relativi membri;
 - i) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Probiviri;
 - j) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - k) delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;
 - l) può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente.

Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) e un massimo di 7 (sette) eletti fra i soci.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica

quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 16 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata a eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida - a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta nei casi ammessi dalla legge e scrutinare i voti espressi, purché la clausola statutaria che introduce tale previsione attribuisca ai soci purché chi lo richieda possa far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.
2. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.
3. Le nomine effettuate nel corso del quadriennio decadono alla scadenza del medesimo.
4. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.
5. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 17 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.
2. Si riunisce quando ne faccia richiesta scritta e motivata uno dei suoi componenti.
3. È materialmente convocato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso il domicilio risultante al Libro Soci o tramite posta elettronica certificata ovvero con ogni altro strumento idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta trasmissione (la posta elettronica ordinaria è strumento idoneo ove segua la risposta del destinatario che confermi l'avvenuta ricezione), da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
5. L'adunanza è da considerarsi costituita in forma totalitaria con la presenza di tutti i Consiglieri in carica e, se nominati, i componenti dell'organo di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
6. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale dal Segretario, che lo sottoscrive insieme al Presidente, per poi trascriverlo sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la

sede dell'Associazione.

Art. 18 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:
 - a) il Presidente;
 - b) uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
 - c) il Tesoriere;
 - d) il Segretario;
 - e) i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.
2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
3. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
 - a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
 - b) dare esecuzione alle delibere assembleari;
 - c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
 - d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
 - g) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche e integrazioni, esperibili dall'Associazione;
 - h) deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
 - i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
 - j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
 - k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
 - l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 19 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
2. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per quattro anni.
3. Ha i seguenti compiti e poteri:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 - b) convocare materialmente e presiedere l'Assemblea dei Soci;
 - c) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - d) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
 - e) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti

l'Associazione.

4. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
5. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 20 - SEGRETARIO

1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - TESORIERE

1. Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 22 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.
3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali e in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.
4. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.
5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.
6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 23 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE

1. È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla costituzione del Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.
3. Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 5, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'art. 8 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.
4. Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 (quindici) giorni.
5. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.
6. Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica quattro anni e i suoi membri sono riconfermabili.
7. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 24 - GRATUITÀ DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 25 - INCOMPATIBILITÀ E INELEGGIBILITÀ

1. L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o del Consiglio comunale o delle unioni dei Comuni, etc.), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche e in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.
2. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.
3. Non possono, inoltre, essere eletti alla carica di membro del Consiglio

Direttivo soci che abbiano tra loro rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza e parentela sino al secondo grado. Tale causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità di entrambi i soggetti interessati e, ove già nominati o eletti, la decadenza di entrambi dalla carica (salvo che uno dei due rinunci immediatamente al mandato). Il subentro avverrà ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

Art. 26 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 13. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che estinguano le obbligazioni in essere e curino la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

ART. 27 - COMUNICAZIONI

1. Le comunicazioni di cui al presente statuto indirizzate ai soci o agli altri componenti degli organi sociali devono intendersi effettuate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso il domicilio risultante al Libro Soci oppure tramite posta elettronica certificata ovvero con ogni altro strumento idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta trasmissione (la posta elettronica ordinaria è strumento idoneo ove segua la risposta del destinatario che confermi l'avvenuta ricezione).

Art. 28 - RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, se non previsto e ove compatibili, le norme del codice civile.

F.to Lucia De Ranieri

F.to Lorenzo Vergassola Notaio - impronta del sigillo

Io Avv. Lorenzo Vergassola Notaio in Firenze iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato certifico che la copia digitale che precede, composta da 15 pagine, inclusa la pagina contenente la presente certificazione, è conforme al documento originale analogico conservato ai miei rogiti e firmato a norma di legge.

Firenze, Via Masaccio n. 187, 31/03/2026.

F.to digitalmente Lorenzo Vergassola Notaio

Lorenzo Vergassola Notaio



Firmato digitalmente da LORENZO
VERGASSOLA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
FIRENZE:80005930484